



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Copia

N° 3 del 14/01/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.-**

L'anno **duemilatreddici**, addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **18.30**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	PECCATI Ferruccio	SI	
2	CAVALLI Nicola	SI	
3	LAZZARI Roberto	SI	
4	ARALDI Sara	SI	
5	MANFREDINI Andrea		SI
6	ZAVATTINI Stefano	SI	
7	BASSI Romeo Anadir	SI	
8	CHIARI Liliano	SI	
9	MOSTOSI Elvio	SI	
10	PULITI Maria Teresa		SI
11	LOMBARDI Fabio		SI
12	GUARRESCHI Fabio Paolo	SI	
13	BARBISOTTI Claudio	SI	
Presenti 10 - Assenti 3			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI

Accertata la validità dell'adunanza, il FERRUCCIO PECCATI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- o Considerato che l'art. 13 del Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214, anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23);
- o visto l'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito, con modificazioni, con Legge 26 aprile 2012 n° 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23;
- o visto l'art. 9 del citato Decreto Legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, che testualmente dispone:

“Art. 9 – Applicazione dell'imposta municipale propria

1. *Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*
2. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
3. *I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*
4. *Abrogato dall'art. 13, comma 4, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011 n° 201.*
5. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n° 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato Decreto Legislativo n° 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato Decreto Legislativo n° 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.*
6. *Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della*

dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. *Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato Decreto Legislativo n° 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata Legge n° 296 del 2006.*

8. *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n° 504 del 1992.*

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n° 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n° 670 e successive modificazioni.

9. *Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.*

Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."

o considerato che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n° 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

o atteso che il sopracitato articolo 52 così testualmente dispone:

"Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. *(Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n°506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*
3. *Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*
4. *(Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n° 506) Il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa.*
5. *I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990 n° 142;*
 - b) *(lettera:*
 - ✓ *modificata dall'art. 32 della Legge 13 maggio 1999 n° 133;*
 - ✓ *modificata dall'art. 78 della Legge 21 novembre 2000 n° 342;*
 - ✓ *modificata dall'art. 2, c. 32, della Legge 24 dicembre 2003 n° 350;*
 - ✓ *modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003 n° 355;*
 - ✓ *sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che*

svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*
- 6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244).*
- 7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della Legge 28 dicembre 2001 n° 448).”;*

o considerato che l'articolo 13 del Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;

o atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n° 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”;

o visto altresì il comma 15, che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997.”;

- o atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- o visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- o visto anche l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- o acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale per la regolarità tecnico/amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile ex art. 49 D.Lgvo 267/2000;
- o con voti favorevoli n° 10, contrari 0, astenuti n° 0, espressi in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il “**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU**”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa.
- 2) Di dare atto che il Regolamento in oggetto avrà valenza a far tempo dal **1° gennaio 2013**.
- 3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

,=====,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico/amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 08/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Spinadesco, li 08/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Miglioli Sara

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ferruccio Peccati

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **19.01.2013** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Spinadesco
18/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori